

InHouse – I Workshop di CentoCinquanta

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

*CentoCinquanta S.r.l.
Via Filadelfo Fichera, 12
30/01/2019*

*Mauro Juvara
Partner*



Agenda – Novità fiscali 2019

- Novità della legge finanziaria per il 2019
- Novità inerenti il calcolo delle imposte
- Rottamazione e annullamento dei ruoli
- Novità inerenti agevolazioni finanziarie e relative agli investimenti



Uno sguardo d'insieme

Pace Fiscale

- Per i contribuenti in **difficoltà economica**, con tre aliquote al 16%, 20% e 35% per il pagamento dei debiti che variano a seconda dell'**ISEE** fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Per le imprese

- Per il 2019 la Manovra ha stabilito il raddoppio al 40% della deducibilità Imu sugli immobili strumentali;
- Proroga per il 2019 del bonus formazione 4.0 per i corsi formativi rivolti al personale e finalizzati alla **digitalizzazione** delle imprese;
- E' riaperta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni a favore delle società che non adottano principi contabili internazionali;

• Flat

- Flat tax al 7% per i pensionati esteri che tornano in Italia per risiedere nei piccoli Comuni del Mezzogiorno, si tratta di una **tassazione agevolata**, per incentivare il rimpatrio degli italiani;
- **Flat tax al 15%** per i titolari di **Partita IVA** con nuovi limiti e regole per l'accesso al regime forfettario;
- flat tax al 15% sui **compensi** derivanti dalle ripetizioni e lezioni private dei professori.

Iper, Ace, Start

- Introdotta la nuova versione dell'iperammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.
- È stata abrogata l'ACE (art. 1 del DL 201/2011).
- Viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in *start up* innovative;



La «pace fiscale e rottamazione ter» - At a glance

Pace Fiscale

Lo stralcio per omesso versamento di imposte

- È uno stralcio del debito
 - Solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.
- si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:
- - il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
 - - il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
 - - il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.
- Gli importi dovuti sono corrisposti a rate



La «pace fiscale e rottamazione ter»

Pace Fiscale Lo stralcio per omesso versamento di imposte

•La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro;
 - il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
 - il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.
- La procedura inizia con l'apposita domanda all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).
- Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:
- 35% con scadenza 30.11.2019;
 - 20% con scadenza 31.3.2020;
 - 15% con scadenza il 31.7.2020;
 - 15% con scadenza il 31.3.2021;
 - 15% con scadenza il 31.7.2021.

Gli "altri interessi", a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.



La «pace fiscale e rottamazione ter» - At a glance

Rottamazione Ter

- Nuova Definizione agevolata delle cartelle
- Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
- Non rientrano
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.



La «pace fiscale e rottamazione ter»

Rottamazione Ter (a)

- Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Presenta la tua domanda online con “Fai D.A. te” entro il 30 aprile 2019!
- L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
- Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
- Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.



La «pace fiscale e rottamazione ter»

Rottamazione Ter (b)

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

•Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
- Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

•Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.



Gli interventi a vantaggio delle imprese – At a glance

IMU e Rivalutazione

- Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
- Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa
- Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017
- I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:
 - al 16%, per i beni ammortizzabili;
 - al 12%, per i beni non ammortizzabili.
- L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione
- Gli effetti della rivalutazione decorrono:
 - dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali;
 - dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.



Gli interventi a vantaggio delle imprese

IMU e Rivalutazione

- Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari".
- Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva. Possono beneficiare della misura tutti i soggetti operanti in regime di impresa.
- Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017 e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari"). Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
- I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:
 - al 16%, per i beni ammortizzabili;
 - al 12%, per i beni non ammortizzabili.
- L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
- Gli effetti della rivalutazione decorrono:
 - dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali;
 - dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.



Gli interventi a vantaggio delle imprese



I maggiori valori che vengono iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione, devono essere contabilizzati a fronte di una riserva del patrimonio netto. Tale riserva del patrimonio netto costituisce, ai fini fiscali, una riserva in sospensione d'imposta. Mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%, è possibile affrancare la riserva di patrimonio netto costituita. Ai fini IRES e IRAP, il maggior valore è riconosciuto: - a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, dal 2021); - con riferimento invece alle plusvalenze e alle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, dal 1 gennaio 2022) - con specifico riferimento agli immobili, il maggiore valore fiscale viene riconosciuto dal periodo d'imposta in corso al 1 dicembre 2020.

Gli interventi a vantaggio delle imprese – At a glance

Addio ACE e IRES ridotta

- Addio ACE!!
- Introdotto regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.
- Il reddito complessivo netto può essere assoggettato all'aliquota IRES del 15%, per la parte corrispondente agli utili accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
 - degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
 - del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
- L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:
 - l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
 - la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.



Gli interventi a vantaggio delle imprese

Addio ACE e IRES ridotta

- **Addio ACE!!**
- Viene introdotto un regime di **tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione**. Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF.
- Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
- Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
 - - degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR;
 - - del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
- L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:
 - - l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
 - - la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.
- Con riferimento ai soggetti IRPEF, l'agevolazione consiste nell'applicare alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
- Viene previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell'agevolazione.



Gli interventi a vantaggio delle imprese

IRES ridotta – II testo delle legge ...


A decorrere dal [...] il reddito complessivo netto dichiarato dalle società [...] può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Ai fini del comma 28:
 - b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti [...] il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, [...]


Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;



Gli interventi a vantaggio delle imprese



Quale costo del personale rileva?



Rileva il costo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e destinato per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive localizzate in Italia. Il costo del personale dipendente rileva a condizione che: -Si verifichi un aumento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei dipendenti assunti al 30.09.2018; -Nel limite dell'incremento del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto Economico rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.



IRES Ridotta. Il rebus del modello di calcolo

A)	Utili accantonati a riserve disponibili	€ 1.500,00
B)	Investimenti 2019 in beni strumentali nuovi	€ 6.000,00
C)	Ammortamento di B)	€ 1.200,00
D)	Costo fiscalmente riconosciuto beni amm.bili 2018	€ 20.000,00
E)	Ammortamenti dedotti di D)	-€ 12.000,00
F)	Costo fiscalmente riconosciuto beni amm.bili 2018 al netto di E)	€ 8.000,00
G)	Amm.ti 2019 di beni esistenti al 2018	-€ 4.000,00
H)	Costo fiscalmente riconosciuto beni nuovi al lordo Amm.ti	€ 6.000,00
I)	Costo fiscalmente riconosciuto beni strumentali al 2019 al lordo delle quote di amm.to	€ 10.000,00
J)	Incremento rilevante I) - F)	€ 2.000,00
K)	Minore tra J) e C)	€ 1.200,00
L)	Costo neoassunti dal 10.2018 al 12.2019	€ 200,00
M)	Costo personale 2018	€ 700,00
N)	Costo personale 2019	€ 850,00
O)	Differenza costo personale 2019/2018	€ 150,00
P)	Minore tra O) e L)	€ 150,00
Q)	Investimenti e costo personale K) + P)	€ 1.350,00
R)	Reddito agevolabile (Min tra A) e Q))	€ 1.350,00
S)	Mini IRES 15%	€ 202,50



Gli interventi a vantaggio delle imprese – At a glance

Iper Ammortamento e interessi passivi

- Gli iper-ammortamenti vengono prorogati in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:
 - l'ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.
- In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le nti misure:
 - - 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - - 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - - 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
- Vengono ripristinate le disposizioni che consentono di non assoggettare ai limiti di deducibilità gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione.



Gli interventi a vantaggio delle imprese

Iper Ammortamento e interessi passivi

- La maggiorazione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:
 - l'ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
- La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.
 - In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le nti misure:
 - - 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - - 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - - 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
 - È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.
- Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.
- Vengono ripristinate le disposizioni agevolative che consentono di **non assoggettare ai limiti di deducibilità** contenuti nell'art. 96 del TUIR (legati all'ammontare degli interessi attivi e del ROI) gli **interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione.**



Nota: cosa dice il TUIR



Art. 67 - Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse [...] nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.

Art. 96 - Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell' articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.



Gli interventi a vantaggio delle imprese

Rivalutazione quote e terreni

•Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa. Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

•A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

- La proroga incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.

- In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

- l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019;

- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019;

- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.



Agevolazioni?

Voucher Manager

Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il voucher è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti "solari".

Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta agevolato:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta:

- in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.



Agevolazioni?

Startup Innovative

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle *start up* innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in *start up* innovative;
- viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della *start up* innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

Testo dell'art. 29 del DL 179/2012

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo.

IVA

IVA

L'iva, per il 2019, rimane tale e quale, poiché si è provveduto alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia



Nota: cosa sono le clausole di salvaguardia di cui tanti parlano



Le **clausole di salvaguardia** sono misure di maggiore entrata a efficacia differita, riguardanti l'IVA e le accise sui carburanti, introdotte con la legge di stabilità 2015. Con ripetuti interventi del legislatore nel 2015, 2016, 2017, 2018 le clausole sono state (in tutto o in parte) sterilizzate. Le clausole vigenti prevedono, attualmente, un aumento dell'IVA ridotta al 13% a decorrere dal 2020, un aumento dell'IVA ordinaria al 25,2% a decorrere dall'1.1.2020 e al 26,5% a decorrere dall'1.1.2021, nonché un aumento delle accise sui carburanti tale da produrre un gettito di 350 milioni a decorrere dal 2020.



Trattandosi di norme volte ad aumentare le entrate fiscali, si è (almeno fin a oggi) ritenuto che le clausole di salvaguardia incorporate nella legislazione vigente una misura di politica di bilancio di segno restrittivo e, per tale ragione, sono state oggetto di ripetuti interventi del legislatore volti a impedirne (totalmente o parzialmente) l'entrata in vigore (cd. **sterilizzazione delle clausole**).



Miscellanea

Birra e Pensionati

Viene stabilito che, di regola, nei **birrifici artigianali** aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri:

- il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento;
- alla birra realizzata si applica l'aliquota di accisa prevista, ridotta del 40%.

Viene introdotto un regime **di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera** che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia

Sono interessate le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che:

- trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR), in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace.

Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Sono interessati i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali), calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.



Miscellanea – At a Glance

Industria 4.0

Modificata la normativa relativa alla fruizione e al calcolo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Le novità riguardano:

- Le spese per il personale e le spese di ricerca *extra-muros*;
- Nuove tipologie di spesa e nuove aliquote;
- L'importo massimo del *bonus*;
- Nuovi adempimenti documentali.

La percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:

- per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato;

• Si applicherà invece l'aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spesa ammissibile, cioè:

- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo
- spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di *start-up* e PMI innovative
- costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti



Miscellanea

Industria 4.0

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la normativa relativa alla fruizione e al calcolo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Le novità riguardano:

- le spese per il personale;
- le spese di ricerca *extra-muros*;
- nuove tipologie di spesa;
- nuove aliquote;
- l'importo massimo del *bonus*;
- nuovi adempimenti documentali.

Novità per le spese del personale: a partire dalle spese effettuate nel 2019, la nuova disciplina divide la spesa per il personale in due tipologie:

- spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc...), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Novità per le spese della ricerca *extra-muros*: Per effetto delle modifiche previste, a partire dal 2019 i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducibili a:

- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente.



Miscellanea

Industria 4.0

Nuove tipologie di spesa

Altra novità relativa alle spese ammissibili concerne l'inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Nuove aliquote

La percentuale del **50%**, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:

- per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*, svolte internamente all'impresa);
- per i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con *start-up* e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo *extra-muros*, ossia commissionate a terzi).

Si applicherà invece l'aliquota ridotta del **25%** per tutte le altre tipologie di spesa ammissibile, cioè:

- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc...), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di *start-up* e PMI innovative, nonché diverse da università, enti e organismi equiparati;
- costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.



Miscellanea

Industria 4.0

Rientreranno sempre nell'aliquota del 25% le altre categorie di spese previste dalla disciplina, non modificate dalla Legge di Bilancio 2019, quali:

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- costi per l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Importo massimo annuale

La Legge di Bilancio 2019 prevede inoltre il dimezzamento dell'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa, che passerà a partire dal 2019 da 20 milioni a 10 milioni di Euro.

Resta confermata, invece, la condizione che, al fine di fruire dell'agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti ad almeno 30.000 Euro.

Adempimenti formali

Le nuove disposizioni estendono l'obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto per le sole imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 Euro.

La nuova norma subordina la fruizione del credito d'imposta all'avvenuta certificazione delle spese.

Viene infine introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi.



Miscellanea

Nuova cedolare secca

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:

- classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
- di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze

Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:

- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- produttivi di redditi fondiari.

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al 31.12.2019). Tuttavia, si ritiene che, anche se limitata ai contratti stipulati nel 2019, la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.

Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, secondo la disciplina recata dall'art. 3 del DL-gs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.

Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.

La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.



CentoCinquanta S.r.l.

via F. Fichera, 12
95128 - **Catania**
tel +39 (095) 2962832
fax +39 (095) 2962832

via Cola di Rienzo, 190
00118 - **Roma**
tel +39 (06) 6893850
fax +39 (06) 6893850

info@centocinquanta.it
www.centocinquanta.it